

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditanti per lo schema SGQ, SGA e SCR

Ns. rif.: DC2017SSV119

Milano, 10/05/2017

**Oggetto: Dipartimento Certificazione e Ispezione ACCREDIA – Circolare N° 10/2017
Indicazioni in merito alla corretta attribuzione dei settori IAF ai certificati SGQ, SGA
e SCR emessi, con particolare riferimento ai settori 34 e 35**

Com'è noto, in conformità alle norme internazionali di accreditamento, ACCREDIA rilascia gli accreditamenti, per alcuni dei principali schemi di certificazione di sistemi di gestione, in funzione dei settori IAF (già EA o EAC) attribuibili alle organizzazioni certificate. Inoltre, con il regolamento RG-01-01, ACCREDIA richiede che i codici IAF di riferimento siano indicati sui certificati di conformità SGQ, SGA e SCR che gli organismi rilasciano ai loro clienti (§ 4.1).

Le risultanze di alcune verifiche condotte da ACCREDIA nei confronti degli organismi accreditati, così come la consultazione a campione della banca dati delle certificazioni accreditate gestita da questo Ente in conformità ai regolamenti e alle convenzioni stipulate con gli organismi accreditati, hanno evidenziato difformità tra organismo e organismo nell'identificare alcuni codici IAF, in particolare (ma non esclusivamente) per le attività di laboratorio di prova e taratura, collaudi e prove tecniche, società organismi di attestazione (SOA), consulenze ambientali, che di frequente risultano attribuite al settore IAF 35 invece che al settore IAF 34.

Si ribadisce che il riferimento unico per la corretta attribuzione dei settori alle attività economiche è il documento IAF ID 1, giunto alla revisione 2 del 10/06/2014. Tale documento, sin dalla precedente edizione del 2010, classifica i 39 codici IAF in funzione della classificazione NACE rev. 2, come può evincersi dalle tabelle riportate in Annex al documento.

La classificazione NACE rev. 2 è stata adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea con il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006. Un utile compendio per l'individuazione di dettaglio della attività può trovarsi nella pubblicazione EUROSTAT "NACE rev. 2 - Statistical classification of economic activities in the European Community" (ISBN 978-92-79-04741-1) e, in lingua italiana, nella pubblicazione ISTAT "Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 derivata dalla Nace Rev. 2" (ISBN 978-88-458-1614-7).

In particolare si può notare che l'intera divisione NACE 71 è classificata dal documento IAF nel settore 34, compreso il gruppo 71.2 denominato "Collaudi e analisi tecniche" nel Regolamento CE e nella pubblicazione ISTAT, ovvero "Technical testing and analysis" nella pubblicazione Eurostat. Il gruppo comprende quindi:

- "Collaudi e analisi tecniche di prodotti", tra cui troviamo i collaudi fisici, chimici su materiali e prodotti, prove di acustica e di vibrazioni, prove per l'igiene alimentare, i controlli veterinari e della produzione alimentare, analisi delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle prestazioni dei materiali, prove di qualificazione e di affidabilità, test di prestazioni di macchinari finiti;
- "Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi", tra cui troviamo la certificazione dei prodotti, prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a norma di legge), certificazione dei processi di produzione, certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e la sicurezza.

Va inoltre notato che anche il gruppo NACE 74.9, denominato "Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.", è classificato dal documento IAF nel settore 34, dove quindi ricadono diversi tipi di consulenze comprese quelle in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (74.90.21), la consulenza ambientale, per l'ottenimento dei brevetti e per il risparmio energetico (74.90.93).

Da quanto sopra si evince che le attività a contenuto tecnico-ingegneristico, comprese le prove e i collaudi su sostanze, materiali e macchinari (strumenti di misura inclusi), i controlli e le certificazioni (comprese le attestazioni sui processi), le consulenze tecniche (comprese quelle sulla sicurezza e igiene del lavoro e ambientali), sono da classificare secondo il codice IAF 34.

Come si può evincere dal documento IAF ID 1, restano salvi i "Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica" (NACE 86.90.1), che sono da classificare come IAF 38.

Invitiamo quindi gli organismi accreditati e accreditandi ad adeguare, se del caso, la classificazione IAF delle certificazioni rilasciate secondo il documento IAF ID 1 in vigore, formulando un piano di adeguamento che identifichi i certificati da modificare e analizzi le qualifiche degli auditor sinora impiegati, adeguando se necessario le aree tecniche di riferimento ed i criteri di competenza richiesti per valutare i processi ed i prodotti/servizi interessati. Tale piano sarà valutato dai GVI di ACCREDIA nel corso delle ordinarie verifiche in sede. Si ritiene che l'adeguamento dei certificati debba essere completato al più presto possibile, al più nell'arco di un anno dall'emissione di questa circolare, ovvero entro la prima sorveglianza utile presso le organizzazioni identificate.

Gli organismi che, a seguito dell'analisi su esposta, rinvenissero di aver certificato organizzazioni cui è applicabile IAF 34 senza essere accreditati per tale settore, devono comunicarlo tempestivamente ad ACCREDIA, al fine di avviare le eventuali procedure di estensione dell'accreditamento.

Si invitano altresì gli organismi accreditati ad estendere anche ad altri scopi di certificazione l'analisi dei criteri di attribuzione dei settori, allineandoli se del caso al citato documento IAF ID 1.

Si precisa che l'indicazione contenuta nella circolare ACCREDIA DC2009DTC026 Milano, del 30/11/2009, relativa alle attività di taratura dei cronotachigrafi ai sensi del decreto ministeriale 11 marzo 2015, è da intendersi superata dal successivo documento IAF e che, qualora sia necessario, il settore da indicare oltre a 29b è da intendersi il 34.

Eventuali difformità rispetto ai criteri di classificazione dei settori qui illustrate, senza che sia stato predisposto un piano di adeguamento, saranno oggetto di rilievo durante le verifiche di accreditamento, in sede come in accompagnamento, con la conseguente richiesta di trattamenti e azioni correttive.

Cordiali saluti.

Il Direttore di Dipartimento
Dott. Emanuele Riva

